

CIRCOLARI Novità E AGGIORNAMENTO

www.studioecom.com & www.studiommd.com

Oggetto: POSSIBILE UN'ULTERIORE DILAZIONE DEI RUOLI PER I QUALI È GIÀ STATA ACCORDATA UNA RATEAZIONE

Il D.L. n.225/10, convertito dalla L. n.10/11, ha previsto che le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo concesse entro il 27 febbraio 2011 interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possano essere prorogate per un ulteriore periodo (fino a 72 mesi), a condizione che il debitore compri un temporaneo ulteriore peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. La Direttiva di Equitalia n.12 del 15 aprile 2011 ha fornito le indicazioni operative per presentare le nuove istanza di proroga.

Per persone fisiche, ditte individuali, società, consorzi, associazioni, fondazioni, comitati che abbiano già in essere una rateazione di somme iscritte a ruolo concessa prima del 27 febbraio 2011 è, pertanto, possibile fruire di un'ulteriore rateazione in proroga a quella già concessa, in deroga all'ordinario regime sanzionatorio previsto nel caso di omissione del versamento della prima rata o di due rate successive.

Requisiti per la concessione della nuova dilazione

Il requisito del temporaneo ulteriore peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione va comprovato da parte dei contribuenti interessati con modalità distinte a seconda dell'importo iscritto a ruolo oggetto della prima rateazione:

- ➔ nel caso di ruolo rateizzato inferiore ad € 5.000, l'ulteriore dilazione sarà concessa a seguito della presentazione di una richiesta motivata da parte del debitore, attestante la situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui versava all'atto della concessione del provvedimento originario. Un *fac-simile* per la presentazione dell'istanza è disponibile al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/capogruppo/files/it/ALL_1_Ist_pror_rat_fino_a_5.000.pdf;
- ➔ nel caso di ruolo rateizzato superiore ad € 5.000, l'ulteriore dilazione sarà concessa a seguito della presentazione di documentazione diversa a seconda della tipologia giuridica del soggetto debitore richiedente la proroga della dilazione (vedasi la tabella). I *fac-simili* per la presentazione delle istanze sono disponibili al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/Proroga_rateazioni/.

**PERSONE FISICHE O
TITOLARI DI DITTE
INDIVIDUALI IN REGIMI
FISCALI SEMPLIFICATI**

Presentazione di un nuovo modello ISEE del nucleo familiare del debitore di valore inferiore rispetto a quello presentato nella prima istanza di rateazione. Qualora si siano verificati eventi successivi alla situazione rappresentata nel nuovo modello ISEE (che non consenta l'ulteriore proroga) che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale (ad esempio perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare), il contribuente può, comunque, usufruire della proroga.

CIRCOLARI Novità E AGGIORNAMENTO

www.studioecom.com & www.studiommd.com

ALTRE CATEGORIE GIURIDICHE DI SOGGETTI

Le istanze presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di soggetti vengono valutate sulla base dei parametri assunti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa. Per accedere alla rateazione è necessario che l'Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'Indice Alfa sia superiore a 3. Il soggetto debitore che intende presentare un'istanza di rateazione in proroga deve attestare il peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà: solo se l'Indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la proroga ha diritto all'ulteriore dilazione delle rate. Se la società è in liquidazione il peggioramento della situazione di difficoltà deve essere comprovato anche da una relazione sottoscritta da un professionista da cui si evinca la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale in grado di assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali ovvero la disponibilità di terzi a garantire il pagamento rateale.

Modalità di richiesta della proroga

Nelle istanze di proroga della rateazione sono previsti modelli differenziati a seconda dell'importo e della tipologia giuridica del soggetto istante, scaricabili ai *link* segnalati, in cui vanno sempre indicati gli estremi identificativi del provvedimento di dilazione già concesso. Si ricorda che il beneficio dell'ulteriore dilazione viene concesso anche se le inadempienze relative al versamento della prima rata o di due rate successive si sono verificate in data successiva al 27 febbraio 2011, purché il provvedimento che ha concesso la rateazione originaria sia datato prima della stessa data.

Può verificarsi il caso che nei confronti del contribuente già beneficiario di una rateazione concessa prima del 27 febbraio 2011 venga notificata una nuova cartella di pagamento. Se il contribuente risulta moroso per tale nuova cartella di pagamento, l'istanza di proroga della rateazione sarà concessa solamente a fronte del pagamento o della presentazione di un'istanza di rateazione anche della nuova cartella notificata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.